



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 16/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 02/04/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo al 30/06/2018, il cliente, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor, chiede: “in via principale, accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia della citata clausola contrattuale in merito alla non rimborsabilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata”; “accertare e dichiarare che le commissioni tutte difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura up-front, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e, pertanto, qualificarle recurring ai sensi dell'art. 1370 c.c.”; “per gli effetti, che venga riconosciuta [al ricorrente] la somma complessiva di € 1.684,56 oltre interessi come per legge”; “dichiarare l'intermediario tenuto al ristoro delle spese legali del presente procedimento ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge”.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., in quanto il ricorrente non ha allegato copia del contratto ma un mero stralcio privo di sottoscrizione e tale da non consentire la verifica del contenuto delle clausole negoziali e dell'entità delle voci di costo.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

In sede di repliche, il ricorrente richiama nuovamente la decisione della Corte di Giustizia EU dell'11 settembre 2019 e insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, con riferimento all'eccezione relativa al mancato assolvimento dell'onere della prova sollevata dall'intermediario, osserva il Collegio che dalla copia del contratto allegata al ricorso è possibile evincere le condizioni economiche applicate e la descrizione delle singole voci di costo, inoltre, sebbene tale copia non riporti la firma del ricorrente, reca comunque la sottoscrizione digitale di un delegato dell'intermediario.

Pertanto, in aderenza all'orientamento già espresso da questo Collegio (decisione n. 13866/2017) ma ancor prima dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716/2017, non ritiene di dovere sottoporre alle parti alcuna richiesta di integrazione documentale ma di potere decidere allo stato degli atti e determinare quindi gli eventuali obblighi di rimborso a carico dell'intermediario.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra, quanto alle provvigioni contrattualmente previste per l'intermediario del credito, la loro natura *up front*; mentre vanno considerate *recurring* le spese di attivazione del finanziamento, atteso che la relativa descrizione contrattuale fa



riferimento anche ad attività non meramente prodromiche alla stipula del contratto, in particolare, quelle relative alla gestione della rete di vendita, come anche sono *recurring* i 'costi del servizio' Ente previdenziale, per altro, come tali, già rimborsati dall'intermediario. In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,65%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,25%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Comm. d'intermediazione (<i>up front</i>)	€ 2.100,00	€ 1.260,00 <input type="radio"/>	€ 824,19 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 824,19
<input type="radio"/>	Spese di attivazione del finan (<i>recurring</i>)	€ 500,00	€ 300,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 196,23 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 300,00
<input type="radio"/>	costo servizio ente previdenzi: (<i>recurring</i>)	€ 207,60	€ 124,56 <input checked="" type="radio"/>	€ 81,48 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 124,56	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.124,19
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.124,19, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS